

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Testo modificato dalla Camera dei Deputati il 14 giugno 2012)

ART. 1 (Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione)

L'articolo, in attuazione delle convenzioni internazionali¹ in materia di corruzione, ridefinisce l'**assetto organizzativo** delle politiche di contrasto alla corruzione a livello nazionale e la **distribuzione delle competenze** in materia: la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche-Civiti² opera quale nuova Autorità nazionale anticorruzione, coordinandosi con il Dipartimento della funzione pubblica (cui in precedenza era affidato tale ruolo) e con le pubbliche amministrazioni centrali.

Inoltre l'articolo prevede la predisposizione di un **Piano nazionale anticorruzione (commi 2 lett. b) e comma 4 lettera c))**.

Il **comma 2** elenca le funzioni della Commissione:

- a) collaborazione con paritetici organismi stranieri, organizzazioni regionali e internazionali;
- b) approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, che assume competenze in materia (v. comma 4 lettera c);
- c) analisi delle cause della corruzione e individuazione di attività per la prevenzione e il contrasto;
- d) espressione di pareri facoltativi³ in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti di lavoro pubblico, e) nonché in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali (v. art. 8, comma 1. lett. l);
- f) vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle PPAA ai sensi dei piani di azione anticorruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art.3;
- g) relazionare annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi del **comma 3**, la Commissione svolge tali funzioni mediante poteri ispettivi (richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle PPAA) e di sollecitazione e sanzione (ordina l'adozione di atti o provvedimenti previsti dai piani di cui ai ss commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza previste dall'art.3, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole di trasparenza citati).

Di seguito sono individuate le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

Tra i compiti del Dipartimento della funzione pubblica, stabiliti dal **comma 4**, si segnalano: la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione per l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella PA (lett. c)), e la definizione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e di misure che vietino la sovrapposizione di funzioni e cumuli degli incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni (lett. e)).

Ai sensi del **comma 5**, le pubbliche amministrazioni centrali: a) adottano e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica ciascuna il proprio piano triennale di prevenzione (con il supporto tecnico del prefetto v. **comma 6**), che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione delle attività e degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi necessari a prevenirlo; b) definiscono procedure appropriate per la selezione e la formazione, in collaborazione con la Scuola superiore per la pubblica amministrazione, dei dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti;

A tali fini, il **comma 7** istituisce una figura ad hoc: l'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione individua, di norma tra i dirigenti di ruolo di I fascia in servizio (non esterni), il responsabile della prevenzione della corruzione (negli enti locali il responsabile di norma è il segretario). Tale responsabile ha il compito di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione, definisce procedure appropriate per la selezione e formazione dei dipendenti che opereranno nei settori più a rischio (**comma 8**), verifica l'efficace attuazione del piano e dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici più a rischio, individua il personale da inserire in speciali programmi di formazione della Scuola superiore della

¹ Convenzione ONU del 2003, ratificata dall'Italia nel 2009, Convenzione penale del Consiglio d'Europa del 1999, in attesa di ratifica.

² Istituita ex art.13 del d.lgs. 150/2009.

³ Liberamente richiesti, ma una volta espressi sono vincolanti.

pubblica amministrazione su etica e legalità, di cui al comma 11 (**comma 10**). La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale (**comma 8**).

Ai sensi del **comma 9**, il piano di prevenzione deve: individuare le attività più a rischio⁴, prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni; prevedere obblighi di informazione nei confronti del dirigente responsabile della prevenzione; monitorare il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti; monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni che con essa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere (anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con i dipendenti dell'amministrazione; individuare ulteriori specifici obblighi di trasparenza.

Ai **commi 12, 13 e 14** sono stabilite le responsabilità e le sanzioni: in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile per la prevenzione della corruzione risponde di tale reato ex art. 21 d.lgs. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), nonché sul piano disciplinare oltre che per il danno erariale e all'immagine della PA. Tale responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui il responsabile abbia predisposto il piano di prevenzione prima della commissione del fatto, vigilato sul suo funzionamento e rispetto, osservato le altre disposizioni della presente legge (**comma 12**). La sanzione disciplinare prevista nelle ipotesi in cui si possa contestare la commissione di un reato da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione, non può essere inferiore alla sospensione dal servizio ed alla connessa privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi (**comma 13**). In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile risponde ai sensi del citato art.21 d.lgs. 165/2001, nonché sul piano disciplinare per omesso controllo. Ai dipendenti che violano le misure previste dal piano è imputato l'illecito disciplinare (**comma 14**).

ART. 2 (Modifiche all'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15) Per la copertura degli oneri di funzionamento della Commissione.

ART. 3 (Trasparenza dell'attività amministrativa e delega al Governo per il riordino della relativa disciplina)

L'articolo reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa (commi 1, 2, 12-22), in particolare dei procedimenti amministrativi, e contiene una delega legislativa al Governo per il riordino di tale materia (comma 21) nonché disposizioni in materia di arbitrato (commi 3-11).

Il **comma 1** ribadisce, attraverso il richiamo all'art.11 d.lgs. 150/2009⁵, che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. anche commi 21 e 22). Altresì si stabilisce che la trasparenza deve essere assicurata tramite la pubblicazione sui siti web istituzionali delle PPAA⁶ delle informazioni relative a: procedimenti amministrativi, anche se realizzati in deroga alle procedure ordinarie (v. **comma 12**), bilanci e conti consuntivi delle medesime PPAA, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; risultati del monitoraggio di cui al comma 14. (Le informazioni pubblicizzate sono trasmesse in via telematica alla Civit, v. **comma 13**)

Ai sensi del **comma 2** le PPAA devono assicurare il livello essenziale di trasparenza di cui sopra con particolare riferimento ai procedimenti (più esposti al rischio di corruzione e illegalità) di a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici (secondo le indicazioni specifiche dettate dal **comma 18**); c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera.

⁴ tra le quali quelle indicate al comma 2 dell'art.3, e tenendo conto delle proposte elaborate dai dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. a-bis) del d.lgs. 165/2001.

⁵ Ai sensi del quale il principio della trasparenza deve configurarsi come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni: delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali; dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

⁶ criteri per la pubblicazione: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Si usa uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che li raccoglie e li pubblica sul suo sito ai fini della comparazione.

Il comma in esame fa salvo quanto stabilito da altre disposizioni in materia di: trasparenza degli incarichi e delle consulenze, retribuzioni dei dirigenti, tassi di assenza e maggiore presenza del personale, contenuto dei siti delle PPAA /codice dell'amministrazione digitale.

Ai sensi del **comma 14** le PPAA sono tenute a monitorare periodicamente il rispetto dei tempi procedurali anche al fine di evidenziare e risolvere le anomalie⁷. Le pubbliche amministrazioni devono inoltre rendere noto, tramite il proprio sito web, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (**comma 15**). Le amministrazioni hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati - tramite strumenti di identificazione informatica - le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (**comma 16**)⁸.

Il **comma 17** demanda ad appositi decreti interministeriali l'individuazione delle informazioni rilevanti (oltre a quelle specificamente individuate dal comma 18), delle modalità di pubblicazione e altre indicazioni generali per la trasparenza. Ai sensi del **comma 19**, la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni così individuate costituisce una violazione degli standard di efficienza e quindi presupposto per la class action nel settore pubblico (ex art. 1.1. d.lgs. 198/2009, oltreché per la responsabilità dirigenziale (ex art. 21 d.lgs 165/2001).

Il **comma 18** specifica che le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Ogni anno, tali informazioni sono pubblicate in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in formato aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Seguono modalità di pubblicazione e sanzioni per omessa/incompleta/falsa trasmissione.

Il **comma 20** stabilisce l'ambito di applicazione soggettivo dell'articolo 3 (quali PPAA, enti, società etc).

Il **comma 21** delega il Governo ad adottare (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro 6 mesi dalla e.i.v. della legge) un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni⁹, e ne elenca i principi e criteri direttivi (in particolare: precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica; ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione sul web, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle PPAA; utilizzo per la pubblicazione di formati aperti; individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I **commi 3-11** contengono disposizioni in materia di arbitrati (mancato rispetto dei protocolli di legalità e integrità come causa di esclusione dalla gara, incompatibilità per figura arbitrale, modifica Codice dei contratti pubblici in materia di autorizzazione all'arbitrato, estensione dell'arbitrato a società a partecipazione pubblica o a opere/servizi finanziati con risorse pubbliche, disposizioni e principi per la nomina degli arbitri nelle controversie con PA).

ARTT. 4, 5 7 e 9 (*Modificazioni della legge n. 241 del 1990*) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Le novelle concernono: a) rafforzamento degli obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative; b) forma semplificata della motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, in alcuni casi (manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della

⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l. 241/1990 (come modificato dall'art. 7 della l. 69/2009 a tutela del cittadino danneggiato dall'inerzia della pubblica amministrazione), salvo diverso termine stabilito *ex lege* o con diverso provvedimento, il termine generale per la conclusione di procedimenti amministrativi è di 30 giorni.

⁸ L'intera disciplina del procedimento amministrativo, in ossequio al principio del giusto procedimento, garantisce il diritto di partecipazione degli interessati attraverso specifiche disposizioni riguardanti ciascuna fase del procedimento e il diritto di accesso ai documenti amministrativi (v. l.241/1990 espressamente richiamata dal comma in esame).

⁹ In quanto materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato come specificamente ricordato dal comma 22.

domanda); c) obbligo di astensione dal procedimento in caso di conflitto di interessi, che va segnalato; d) obbligo di motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.

ART. 6 (*Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali*)

L'articolo impone alle pubbliche amministrazioni, nonché alle società a partecipazione pubblica, in occasione dell'annuale rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile da esse utilizzate, la comunicazione di tutti i dati utili a rilevare, in una sorta di censimento, le posizioni dirigenziali attribuite discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche.

ART. 8 (*Modifiche agli articoli 53 e 54 e introduzione dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*)

L'articolo dispone una serie di modifiche al D.Lgs. 165/2001¹⁰ in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti pubblici.

Il **comma 1** reca modifiche all'art.53. Si introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati¹¹. Si dispone altresì l'individuazione degli incarichi vietati con appositi regolamenti e secondo criteri diversificati a seconda delle differenti qualifiche e ruoli professionali. Ai fini dell'autorizzazione a svolgere incarichi, l'amministrazione di appartenenza deve verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Ciò vale anche per incarichi retribuiti. Si prevede inoltre la responsabilità erariale per i compensi indebitamente ricevuti e non restituiti. Sono poi introdotte alcune disposizioni per la trasparenza e la riduzione dei termini temporali per la comunicazione del conferimento degli incarichi e degli eventuali compensi: i soggetti pubblici o privati devono comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi; le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti devono comunicare in via telematica, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto (tali dati devono essere resi accessibili al pubblico). Sono poi disposte alcune limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PPA: tali soggetti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A titolo sanzionatorio si dispone la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione mentre viene fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Il **comma 3** sostituisce l'art.54 e ridefinisce i contenuti e le modalità di approvazione dei codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione (oltre al codice generale sono previsti quelli integrativi adottati da ogni singola amministrazione). Si stabiliscono altresì modalità per verificare l'applicazione dei medesimi codici e sanzioni per il mancato rispetto.

Il **comma 5** inserisce il nuovo art.35-bis "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", introducendo il divieto di conferimento di taluni incarichi a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del tit. II del libro II del codice penale (peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, malversazione etc), ovvero quelli compiuti dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Coloro che hanno subito una condanna per i reati sopra elencati non possono: far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche solo con compiti di segreteria; essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, o preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti, siano essi pubblici o privati; far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque tipo.

ART 10 (*Delega al Governo per la definizione degli illeciti e delle sanzioni disciplinari concernenti i termini dei procedimenti amministrativi*)

¹⁰ recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

¹¹ Analoga disposizione è già prevista per specifiche categorie di soggetti.

L'articolo reca una delega legislativa in materia per definire gli illeciti e le sanzioni disciplinari concernenti o termini dei procedimenti amministrativi, secondo i principi e criteri direttivi di: a) omogeneità degli illeciti superando le logiche specifiche dei differenti settori; b) omogeneità dei controlli; c) omogeneità, certezza e coerenza delle sanzioni. Termine delega: 6 mesi dalla e.i.v. della legge.

ART 11 (*Delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali*)

L'articolo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina vigente relativa al conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni o servizi per amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, e quella relativa all'incompatibilità di tali incarichi con lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di conflitti di interessi (v. anche articoli 6-7-8). Termine delega: 6 mesi dalla e.i.v. della legge (**comma 1**).

Comma 2. Principi e criteri direttivi: - non conferibilità degli incarichi rispettivamente per: **a)** i condannati (anche con sentenza non passata in giudicato) per delitti contro la pubblica amministrazione; **b)** coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati dall'amministrazione conferente, per un periodo di tempo significativo (non inferiore ad un anno) antecedente il conferimento. - **c)** Per i soggetti esterni alle amministrazioni si affida al legislatore delegato la determinazione dei criteri di conferimento degli incarichi nonché dei casi di non conferibilità, in caso di loro partecipazione – nel periodo, comunque non inferiore a un anno, antecedente al conferimento – a organi di indirizzo politico o di assunzione di cariche pubbliche elettive. Quale criterio di delega, è comunque indicata la commisurazione dei casi di non conferibilità, a: la rilevanza della carica di carattere politico ricoperta; l'ente di riferimento; il collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione conferente. Si ha comunque non conferibilità dell'incarico per chi abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive per un anno almeno immediatamente antecedente. deroga se l'attività svolta sia consistita nell'assunzione di un indirizzo politico. **d)** la delega indica l'elenco – che sembra doversi intendere come non esaustivo bensì minimo – degli incarichi che il legislatore delegato è tenuto a ricomprendere nella disciplina che va ad approntare. Per tali incarichi, se già conferiti, si demanda al legislatore delegato la disciplina delle incompatibilità con: **e)** le attività svolte (anche gratuitamente) presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione o a controllo ovvero finanziati da parte dell'amministrazione conferente l'incarico; **f)** attività professionale in proprio, se l'ente fruitore o l'attività professionale siano regolati o finanziati dall'amministrazione; - l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

ART 12 (*Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*)

L'articolo dispone la tutela per il pubblico dipendente che – fuori dei casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione o civile per danno ingiusto – denuncia o riferisce condotte illecite¹² apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

Tutela disciplinare: Il dipendente che segnala illeciti non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Ciò se la denuncia sia presentata all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o la segnalazione sia fatta al proprio superiore gerarchico

Tutela riservatezza: La denuncia è sottratta al diritto di accesso degli interessati previsto dalla l. 241/1990. L'identità del denunciante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che esistano altri elementi per la contestazione. Se invece questa si basa, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del denunciante è rivelata quando la sua conoscenza è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

ART 13 (*Attività di imprese particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa*)

Il **comma 1** istituisce presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa nei settori particolarmente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dal **comma 2** e modificabili con decreto ministeriale ai sensi del **comma 3**). L'iscrizione in tale elenco soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio

¹² L'espressione pare riferirsi sia a reati che ad illeciti disciplinari.

della relativa attività. La prefettura verifica periodicamente l'insussistenza dei rischi, procedendo in caso contrario alla cancellazione dell'impresa dall'elenco (**comma 1**).

Il **comma 4** precisa che è onere dell'impresa iscritta nell'elenco - pena la cancellazione dell'iscrizione - comunicare alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Per le società di capitali quotate in mercati regolamentati, l'onere della comunicazione è esteso a tutte le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal d.lgs. 58/1998 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

ART. 14 *(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) Codice dei contratti pubblici*

L'articolo modifica il Codice dei contratti pubblici includendo tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per una serie di reati (ad es. associazione mafiosa, delitti con finalità di terrorismo, peculato, concussione, corruzione.. etc.).

ART. 15 *(Prevenzione della corruzione nelle regioni, negli enti locali, negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo)*

Il **comma 1** prescrive l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del testo in esame - indicate come di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 della Cost. - (e dei decreti legislativi delegati – comma 3) in tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 d.lgs.165/2001. Si fa quindi riferimento alla pubblica amministrazione in senso ampio: ossia comprendendo, tra l'altro, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni.

Il **comma 2** richiede agli stessi soggetti (nonché agli enti di diritto privato sottoposti al loro controllo – che quindi sembrerebbero esclusi dal novero del comma 1), adempimenti volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni del testo in esame (e quindi non solo degli artt. 1-13), con particolare riguardo alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, all'adozione del codice di comportamento. Lo strumento indicato è l'intesa in Conferenza unificata entro 120 giorni dalla e.i.v. della legge.

ART. 16 *(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20) Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*

L'articolo reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa da parte del dipendente, inserendo due nuovi commi all'art. 1 della l. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. 1) Si prevede una presunzione - fino a prova contraria - relativa alla quantificazione del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, la cui entità viene fissata - salva prova contraria - nel doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità percepiti illecitamente dal pubblico dipendente. 2) Si prevede la concessione della misura cautelare del sequestro conservativo di beni mobili e immobili nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

ART. 17 *(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi)*

L'articolo reca una delega al Governo ad adottare, entro un anno, un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale e al Parlamento europeo; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; le ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

Il **comma 2** reca i principi e criteri direttivi della delega. Le **lettere a)- e)** riguardano l'incandidabilità parlamentare¹³ (per le elezioni nazionali: non è esplicitato il riferimento all'elezione a parlamentare europeo,

¹³ Si agisce quindi sulla capacità elettorale passiva. La Corte costituzionale, con giurisprudenza costante, ha affermato che le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile – quale è il diritto di elettorato passivo – sono ammissibili solo nei

forse per mancato coordinamento con il dettato del comma 1). Le prime due introducono alcune cause di incandidabilità temporanea¹⁴, l'individuazione della cui durata spetta al legislatore delegato (lett.c)). La lettera d) stabilisce che l'incandidabilità operi anche nel caso di atteggiamento della pena. La lettera e) individua tra le finalità del testo unico il coordinamento delle norme sull'incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo.

La **lettera f)** prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche ai fini del divieto di ricoprire cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Viceministri e Sottosegretari).

Le **lettere g)- h)** riguardano l'incandidabilità e il divieto a ricoprire cariche a livello locale. Si prevede che il testo unico operi una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia (esistenti, a differenza dell'incandidabilità parlamentare) e la possibilità per il legislatore delegato di introdurre ulteriori ipotesi di incandidabilità¹⁵.

Analogamente, la **lettera i)** affida al legislatore delegato il compito di individuare le ipotesi di incandidabilità e il divieto a ricoprire cariche a livello regionale. La disposizione fa salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

Le **lettere l)- m)** recano principi e criteri direttivi di carattere generale¹⁶.

Il **comma 3** disciplina il procedimento relativo all'acquisizione del parere parlamentare.

ART. 18 *(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato)*

I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato possono prestare servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, per non più di 5 anni consecutivi e, nel corso dell'intera carriera, per un tempo massimo complessivo di 10 anni. I soggetti ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni (**comma 1**).

Il magistrato fuori ruolo mantiene, nel nuovo incarico, esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità; i relativi oneri rimangono a carico della stessa (**comma 2**).

ART. 19 *(Modifiche al codice penale)*

Il **comma 1, lettera c)** allunga da tre a quattro anni il minimo sanzionatorio della reclusione per peculato (art. 314 c.p.).

La **lettera d)** ridefinisce il reato di concussione, che diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e da cui è espunta la fattispecie per induzione; è previsto un aumento del minimo edittale, portato da quattro a sei anni di reclusione (art. 317 c.p.).

La **lettera f)** detta una nuova formulazione dell'attuale reato di cui all'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione" (corruzione impropria), e sanzionato più severamente con la reclusione da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni). La riformulazione distingue le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'art. 319 c.p. che rimane ancorata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'indebita ricezione o accettazione

limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione.

¹⁴ a) condanna definitiva a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale (associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; contraffazione; tratta delle persone; sequestro di persona; contrabbando; traffico di droga; traffico illecito di rifiuti; terrorismo etc.); b) condanna in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione, quali peculato, malversazione, concussione, corruzione, ecc.) e per "altri delitti" per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore, nel massimo, a 3 anni. E' rimesso al legislatore delegato l'individuazione puntuale di siffatte fattispecie.

¹⁵ per delitti di grave allarme sociale in coerenza con quanto previsto alla lett. a) e alla lett. i)

¹⁶ Il secondo (**lettera m)** disciplina l'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta, ossia il caso in cui la condanna definitiva per delitti non colposi, sopraggiunga in un momento successivo alla candidatura (in caso di cariche elettive) o all'affidamento della carica (in caso di cariche non elettive). Il principio di delega prevede che in questi casi si procede alla sospensione o alla decadenza di diritto dalla carica.

della promessa di denaro o altra utilità di cui al nuovo art. 318 c.p., collegata all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, e non al compimento di un atto dell'ufficio. Risulta inoltre soppressa l'ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto. La disposizione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio, ai sensi della **lettera l)**, che novella l'art. 320 c.p..

La **lettera g)** novella l'art. 319 c.p., umentando la pena della reclusione prevista per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio da 4 ad 8 anni, (anziché da 2 a 5 anni). Ciò anche per l'incaricato di pubblico servizio, ai sensi della citata lettera l).

La **lettera h)** modifica l'art. 319-ter c.p. umentando da 4 a 10 anni (anziché da 3 a 8 anni) la pena della reclusione per la corruzione in atti giudiziari.

Sono inoltre **introdotte nel codice penale due nuove fattispecie delittuose:**

- **lettera i):** l'“induzione indebita a dare o promettere utilità” (cd. concussione per induzione, nuovo art. 319-quater). La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (viene prevista la reclusione da 3 a 8 anni); il privato che dà o promette denaro o altra utilità è punito invece con la reclusione fino a 3 anni;

- **lettera r):** il “traffico di influenze illecite” (nuovo art. 346-bis) che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt.318, 319 e 319-ter, punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. Sono previste aggravanti e attenuanti speciali.

La **lettera p)** interviene sull'art. 323 c.p. anzionando più severamente l'abuso d'ufficio, prevedendo l'applicazione della pena della reclusione da 1 a 4 anni, anziché da 6 mesi a 3 anni.

La **lettera e)** modifica l'art. 317-bis c.p. facendo conseguire l'interdizione perpetua dai pubblici uffici anche alla condanna per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari.

Ulteriori modifiche al codice penale hanno natura di coordinamento.

ART. 20 (Modifica dell'articolo 2635 del codice civile)

È sostituita all'attuale fattispecie di cui all'art. 2635 c.c. (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) quella di Corruzione tra privati.

Sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società (**comma 1**). Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal comma 1 (**comma 2**). Il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste (**comma 3**). Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

ART. 21 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche

L'articolo coordina la disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche con le novelle introdotte nel codice penale e nel codice civile dal testo in esame. In particolare, la citata responsabilità consegue anche per i reati: - di induzione indebita a dare o promettere utilità per il quale viene prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; - di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 del codice civile, limitatamente all'ipotesi di cui al terzo comma, per il quale viene prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

ART. 22 (Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

Il **comma 1** novella l'art.133 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, prevedendo che anche il decreto che - ai sensi dell'art. 429 del predetto codice - dispone il giudizio per il nuovo reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità, introdotto dall'art. 19 del testo in esame, sia comunicato alle amministrazioni o agli enti di appartenenza del dipendente pubblico.

Il **comma 2**, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 308 del Codice di procedura penale, disciplina i termini di durata massima delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare¹⁷ nel caso in cui si proceda per uno dei i reati previsti nel capo I del tit. II del libro II del codice penale (durata maggiore di quella generale).

ART. 23 (Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

Si aggiunge la condanna per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, introdotta dall'art. 19 del testo in esame, tra quelle per le quali si applica la confisca obbligatoria di beni, denaro o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza.

ART. 24 (Modifica al TUEL. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché disposizioni concernenti la revoca del segretario comunale o provinciale)

E' introdotta - **comma 1** - la condanna definitiva per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità tra le cause ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali ovvero di impedimento a ricoprire cariche presso gli organi rappresentativi degli enti locali.

Ad analoga condanna, ma non definitiva, consegue la sospensione di diritto dalle cariche rappresentative degli enti locali.

Il **comma 2** coinvolge l' Autorità anticorruzione nei procedimenti di revoca del segretario comunale (o provinciale) da parte del sindaco (o del presidente della provincia); le revoche sono sospese per trenta giorni, durante i quali l'Autorità può intervenire, se rileva una correlazione con le attività preventive della corruzione svolte dal segretario.

ART. 25 (Modifica all'articolo 59 del TUEL. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si prevede la sospensione di diritto, da una serie di cariche pubbliche, delle persone nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora, quando coincida con la sede dove si svolge il mandato elettorale.

ART. 26 (Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

in materia di trasferimento del pubblico dipendente a seguito di rinvio a giudizio per tale reato. Modifica necessaria al coordinamento l'introduzione del reato concussione per induzione (di cui al nuovo art. 319-quater c.p.).

ART. 27 (Clausola di invarianza finanziaria)

La legge dovrà essere attuata senza determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

¹⁷ Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.